

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 3209

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati FARIGU, PIRO, ANIASI, AMATO, D'AMATO
Carlo, NONNE, FERRARI Marte e CRISTONI**

(V. Stampato Camera n. 6223)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta
del 29 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1992*

—————

**Istituzione di contributi per le associazioni di promozione
sociale**

—————

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2.

1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione che è trasmessa alle Camere.

2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3.

1. Nelle relazioni di cui all'articolo 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi dell'attività svolta, nonchè le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Art. 4.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.